***AL Sindaco del Comune di Casagiove***

 ***ALL’Assessore Urbanistica***

 ***AL Segretario Generale***

**Oggetto: Richiesta documentazione e chiarimenti in merito alla Delibera Giunta n. 67 del 18.10.2018**

Il sottoscritto ***DOMENICO IANNIELLO***, nell’ambito delle sue prerogative di Consigliere Comunale, con la presente, ai sensi e per gli effetti della ex Legge 241/90 e s.m.i. e dell’art.43 D.L. 267/2000, espone quanto segue:

***PREMESSO:***

* che con la delibera di G.C. n. 149 del 28.5.2005, l’Amministrazione Comunale di Casagiove dell’epoca, rispettando la normativa dettata dall’art.16 del 28.12.2004 della L.R. Campania, espresse la volontà di redigere un nuovo strumento urbanistico (PUC) e del Regolamento urbanistico comunale (RUEC), fissando anche le liee programmatiche, nelle more dell’approvazione definitiva della Variante che in quel periodo era *in itinere* e la cui procedura di approvazione non era ancora conclusa mancando il prescritto assenso da parte dell’Amministrazione Provinciale di Caserta;
* che, difatti, durante la fase di inizio della procedura del PUC, gli atti relativi alla Variante al PRG, furono sequestrati presso la Provincia da parte dell’Autorità Giudiziaria, per fatti non attinenti all’operato dell’Amministrazione Comunale di Casagiove. Dopo il sequestro, segui, anche il blocco dell’iter procedurale del PUC, al fine di valutare, nelle more, se partire con un piano *ex novo*, oppure tener conto della pianificazione urbanistica della Variante al P.R.G in itinere;
* che alla fine dell’anno 2010 gli atti riguardante la Variante furono dissequestrati e restituiti al Comune di Casagiove;
* che successivamente, espletate tutte le procedure contemplate dalla L.R.14/82 la Variante al P.R.G fu approvata definitivamente in data 21.2.2011 e pubblicata sul BURC dalla Regione Campania n.3 del 4.1.2011;
* che con deliberazione n. 84 del 12.5.2011, la Giunta Comune di Casagiove (della quale faceva parte all’epoca dei fatti anche l’Arch. Russo Giovanni, quale Assessore all’Urbanistica), giustamente, sulla scorta delle linee programmatiche dettate nel 2005, riprese l’iter procedimentale del PUC, interrotto a causa del sequestro, e formulò un’ipotesi di pianificazione urbanistica, al fine di accelerare la procedura alquanto complessa di un PUC con l’intento di agevolare il lavoro alla futura Amministrazione;
* che a seguito dell’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) di Caserta, avvenuta con delibera di Consiglio n. 26 del 26.4.2012, la nuova previsione di Pianificazione Urbanistica Comunale, in parte si dimostrava non più attuabile, perché contrastante con quanto stabilito dal PTCP che – per quel che qui rileva - fissava criteri di dimensionamento molto rigidi;
* che ciò posto – al fine di conformare il nuovo strumento di pianificazione urbanistica alle norme sovraordinate contenute nel PTCP di Caserta - l’Amministrazione Comunale e per esso l’Assessore Terraccia si vide costretto, nel rispetto dei nuovi indirizzi fissati dal Piano Regionale e dal citato Piano Territoriale di Coordinamento, con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 14.3.2013, a riformulare le linee programmatiche del PUC in Casagiove e ciò in linea anche con la precedente ipotesi, tant’e che lo stesso coniglio Comunale con al medesima deliberazione – sussistendone i motivi di “interesse pubblico” - non procedette alla revoca del precedente atto di Giunta n.149/2005;
* che con la successiva Delibera n. 106 del 15.10.2014, la Giunta Comunale di Casagiove prese, altresì, atto del Progetto Preliminare del PUC con relativa pubblicazione effettuata in data 29.10.2014;

***RILEVATO*** che in merito all’atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 7 del 2013, alcuni Consiglieri Comunali, che all’epoca erano all’apposizione e che oggi sono in maggioranza, compreso l’attuale Sindaco, espressero voto contrario alle linee programmatiche ritenendo che *“era il tecnico incaricato a redigere il PUC che doveva comunicare l’annullamento o l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale rispetto alle norme del PTCP e non l’Assessore”* ancora “ *Le motivazioni che definiscono inefficace ed inattuabile le precedenti linee, siano rese ufficiali dal Tecnico che è stato incaricato e ribadisco la richiesta di avere una dichiarazione ufficiale da parte del progettista che mi dica che le linee programmatiche sono totalmente inefficace”*

***CONSIDERATO*** che oggi, a situazione inverse, l’Amministrazione Comunale con la delibera di G.C. n. 67 del 18.10.2018, ha approvato le nuove linee programmatiche, presentate dal competente Assessore Comunale, non accompagnate da alcuna relazione del Tecnico progettista e soprattutto senza alcuna motivazione tecnico e/o giuridica la medesima Amministrazione Comunale ha proceduto alla revoca della deliberazione di Giunta n. 106 del 15.10.2014, dando anche atto che “*le allegate linee programmatiche superano di fatto le precedenti formulazioni di cui ai richiamati atti deliberativi”* senza neppure tener conto del fatto che le precedenti linee programmatiche furono approvate dal Consiglio comunale con atto n.7 del 14.3.2013 e non dalla Giunta Comunale;

***RICHIAMATO,*** l’art.21 *quinquies* (inserito dall’art.14, comma 1, L.11 febbraio n.2005 n.15) il quale prevede che *“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario , il provvedimento amministrativo può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato……”*

***DATO ATTO*** che l’Amministrazione Comunale con la citata Delibera di Giunta n. 67/2018 non evidenzia alcun interesse pubblico e/o la sussistenza di sopravvenute modifiche normative idonee a giustificare l’atto di revoca, limitandosi in tal caso ad un mero riferimento alla volontà politica *(*per completezza *“agli obiettivi espressi nel programma elettorale del Sindaco”*) : riferimento questo certamente non configurabile quale presupposto idoneo *ex lege* a giustificare un atto di revoca di una precedente deliberazione comunale, tra l’atro adottata – differenza dalla deliberazione dell’attuale Amministrazione - in virtù di un adeguamento alle previsioni normative sopravvente, senza considerare poi che l’attuale Amministrazione – in maniera alquanto opinabile ed arbitraria – ha provveduto, con atto di Giunta Comunale, a revocare una deliberazione di Consiglio Comunale, non considerando che per espressa previsione normativa (T..U 267/200), l’unico organo deputato a modificare e/o revocare un atto deliberativo del C.C. è lo stesso Consiglio Comunale che lo ha emesso e non certamente, come avvenuto in tal cao, la Giunta Comunale.

***CONSTATATO*** che la Deliberazione di Giunta comunale n.67 del 2018, trattandosi di un mero atto politico – come affermato dalla stessa Amministrazione Comunale - non contiene alcuna valutazione circa l’esistenza di “*sopravvenuti motivi di pubblico interesse*” o ipotesi di *“mutamento della situazione normative di fatto*” né una precisa *“individuazione di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario* ”, requisiti questi richiesti espressamente dall’art.21 quinquies L.241/90 per l’attivazione del potere di revoca di un precedente provvedimento;

***TANTO PREMESSO, nella qualità di Consigliere Comunale***

***CHIEDE***

**1. - di voler precisare in maniera chiara i presupposti di fatto e di diritto o i sopravvenuti motivi di interesse pubblico che hanno determinato (con Delibera di Giunta n. 67/2018) la revoca della precedente Delibera di Giunta n. 106 del 15.10.2014 (lo si ribadisce, di approvazione delle linee programmatiche del PUC in Casagiove necessarie al fine di adeguarsi al PTCP sopravvenuto), atteso che nella allegata relazione si fa un mero riferimento *“agli obiettivi espressi nel programma elettorale del Sindaco;***

**2. - se possa ritenersi legittima la revoca da parte della Giunta Comunale,** delle **precedenti linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale** (deliberazione n.7 del 14.3.2013)**, visto che al punto 4 del deliberato si da atto che “ *le allegate linee programmatiche, superano di fatto le precedenti formulazioni di cui ai richiamati atti deliberati*”, e ciò in quanto di fatto con la medesima delibera di G.C. n. 67/2018 si va a revocare un atto deliberativo del Consiglio Comunale che per legge spetta soltanto all’organo che lo ha emanato;**

**3. – se la predisposizione della terza proposta di preliminare del PUC comporterà un aggravio di costi per l’Ente Comunale, ed in caso di riscontro affermativo, si chiede sin d’ora di conoscere l’ulteriore importo da dover corrispondere al tecnico redattore del Piano per tale ulteriore attività.**

**4. – di precisare altresì se delle motivazioni “*ufficiali”* del tecnico incaricato alla redazione del PUC esista o meno una espressa dichiarazione di quest’ultimo definisca *“inefficace e inattuabile”* le precedenti line programmatiche, idonea quanto meno a giustificare quindi la revoca e la conseguente rielaborazione.**

***CHIEDE, altresì, copia dei seguenti atti:***

- Copia della delibera di Giunta Comunale n. 149 del 28.5.2005;

- Copia della delibera di Giunta Comunale n.84 del 12.5.2011;

- Copia della delibera di Consiglio Comunale n.7 del 14.3.2013;

- Copia della delibera di Giunta Comunale n. 106 del 15.10.2014;

- Copia della delibera di Giunta Comunale n. 67 del 18.10.2018;

- Copie dei verbali delle Commissioni Territorio e delle riunioni dei Capigruppo a partire dal mese di Gennaio 2011 fino a Marzo del 2013.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che è tenuto al segreto d’ufficio nei casi previsti dalla legge, nonché alla tutela dei dati personali, contenuti nei documenti richiesti. Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che le copie richieste sono necessarie per l’espletamento del mandato e che l’uso è limitato all’esercizio dei diritti connessi alla carica.

Casagiove (CE), lì \_\_\_ Novembre 2018.

*Il Consigliere Comunale*

***Domenico Ianniello***